LAGO DIVETOVEL

REPUBBLICA ITALIANA

Reg. De

IN NOMED DEL POPOLO ITALIANO

N. 2320 Reg. Ric.

ANNO 1971

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

"Italian Nostra" in persona del Presidente e rapprensentante in giudizio Giorgio Bassani,
rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Canestrini e Massimo Severo Giannini, e presso questo
ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Via
S.Caterina da Siena, n. 46,

contro

la Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento,

romana and

rappresentata e difesa dagli avvocati Feliciano
Benvenuti e Vitaliano Lorenzoni, con domicilio
eletto presso quest'ultimo in Roma, Via Nizza,
45,

per l'annullamento

della delibera n. 1871 n. 23-7-1971 della Giunta

Provinciale della Provincia Autonoma di Trento,

con la quale la medesima ha approvato il progetto

di lavori per la costruzione di una "strada di pueco,

hayo & Tovel - Malga Flavona", autorizzando altresì l'indizione della gara di appalto dei lavori di cui al II lotto della strada medesima.

Visto il ricorso con i

relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resi-

stente; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 3 novembre 1972 la relazione del Referendario Vatano e uditi, altresì, l'avvocato Giannini per la ricorrente e l'abvocato Benvenuti per l'amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 23 settembre 1971 l'Associazione "Italia nostra" di persona del Presidente, ha impugnato la delibera n. 1871 del 23 luglio 1971 pubblicata il 25 luglio 1971 con la quale la Giunta provinciale di Trento ha approvato il progetto di lavori per la costruzione di una strada di parco dal Lago di Tovel alla località Malga Flavona, autorizzando altresì l'indizione di una gara di appalto dei lavori di cui al IIº lotto della strada medesima.

Premessa la giustificazione del proprio interesse all'accoglimento del ricorso, indicato nella titolarità di scopi relativi allo stimolo per l'applicazione delle leggi vigenti aglla tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) incompetenza assoluta per materia: la delibera costituisce violazione del disposto della legge provinciale 2 marzo 1964, n.2 per contrasto con il piano urbanistico provinciale (artt. 1 e 7) che disciplina esattamente e con criteri particolarmente restrittivi la strada di accesso al lago di Tovel, prevedendo che la strada si arresti a 150 metri dal lago,. Una variante al preciso disposto del piano avrebbe dovuto essere attuata attraverso una nuova legge provinciale e non con una semplice delibera amministrativa.

(4)

2) Eccesso di potere sotto il profilo della*
contraddittorietà della motivazione con riferimento al combinato disposto degli articoli
15 delle norme di attuazione al P.U.P. e dell'articolo 1 della legge provinciale 12-9-1968,
n.15.

non costituisce "viabilità strettamente necessaria alla funzione del parco, secondo le caratteristiche proprie di esso" ma una grossa
costruzione estesa per ben 13 Km. nel cuore
di una delle aree più delicate dell'intere
parco, in pieno contrasto con il quadro ecolologico spontaneo che minaccia irreparabilmente di distruggere?. In particolare risultano
definitivamente compromessi tanto l'arrossamento del lago che l'habitat dell'orso bruno.

3) Eccesso di potere per sviamento.

水

La decisione di collegare il lago di Tovel con la soprastante Malga Flavona non costituisce un intervento al servizio del pubblico e del parco, ma è stata presa in adempimento di promesse elettorali.

Ha concluso quindi la ricorrente associazione per l'accoglimento

si è costituita la Provincia autonoma di Trento che ha depositato memoria eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse sostanziale e processuale e per il carattere esecutivo dell'atto impugnato rispetto alla deliberazione della Giunta provinciale in data 18 luglio 1969, n. 1704 con la quale veniva conferito l'incarico di progettazione, atto quest'utlimo non, impugnato/.

Nel merito ha affermato la legittimità dell'atto impugnato sostenendo la piena compatibilità della strada progettata con il P.U.P. di Trento e la infondatezza della dedotta censura di sviamento di potere.

All'udienza del 3 novembre

1972 i difensori delle parti hanno, nella discussione orale, ribadito le proprie conclusioni con ampie argomentazioni.

DIRITTO

La provincia autonoma di Trento
ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per
la mancanza nella ricorrente associazione "Italia
nostra " di un interesse sostanziale qualificato

(6)

cha consenta di ritenere che la sua sfera giuridica sia stata lesa dal provvedimento.

Quest'ultimo, ad avviso della resistente amministrazione, uveste "le modalità di conservazione e di utilizzazione di un bene che costituisce patrimonio di tutta la comunità", in relazione al quale la ricorrente "è portatrice di un interesse generico, che è proprio di qualunque cittadino, al rispetto delle bellezze naturali e non già di quell'interesse qualificato che unicamente avrebbe potuto legittimarla alla proporzione del ricorso".

non riguarda soltanto la mancanza di personalità dell'interesse fatto valere, ma in veste la sussistenza stessa im di un interesse legittimo differenziato rispetto agli interesse della generalità.

tezza dell'eccezione deve quindi consistere
nella ricerca di un eventuale criterio di qualificazione dell'interesse de quo, in mancanza
del quale criterio dovrà riconoscersi l'inammissibilità fiel ricorso, atteso il principio

E la ricerca deve essere condotta attraverso l'esame e la valutazione della posizione giuridica che assume il soggetto rispetto all'interesse pubblico curato dal provvedimento.

Risulta dagli atti, e

comunque non è controverso tra le parti,

che l'Italia nostra" è un'associazione di

privati che, preoccupati della sorte del no
stro patrimonio storico, artistico e naturale,

si sono costituiti in gruppo organizzato

allo scopo di "concorrere" alla tutela del detto

patrimonio, e che lo statuto dell'associazione,

nel quale è apertamente indicato lo scopo per
seguito, è stato approvato con decreto del

Presidente della Repubblica n. 1464 del 24

settembre 1964 (G.U. n. 13 del 16-1-1965).

L'Associazione Italia
nostra è dunque un'associazione riconosciuta,
costituita per il perseguimento di un fine
che corrisponde a un interesse per sua natura
pubblico e generale.

Questa considerazione consente

di rilevare anzitutto che sono invocati
fuor di proposito dalla provincia resistente
i principi affermati dalla giurisprudenza
in tema di associazioni di categoria, perchè
quei principi sono ispirati alla esigenza
che sia garantita con idoneo strumento giuridoco la rappresentanza dei titolari della
interesse collettivo e corporativo da parte
dell'associazione; esigenza che qui non si
pone.

Anche il dubbio più
grave, se a Italia nostra, possa essere riconosciuta una posizione particolare, idonea
a legittimare l'azione in giudizio, deve
essere superato.

sociazione ricorrente ha assunto a ragione
della propria esistenza la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della*
nazione; e la determinazione di perseguire
un tale fine non è rimasta un atto meramente
soggettivo, perchè ha ricevuto il crisma del
riconoscimento governativo. Si deve aggiungere
che nello statuto approvato vi è anche un
riferipiento specifico alla tutela legale del

patrimonio artistico e naturale. Fra le azioni previste per il conseguimento del fine associativo è indicata infatti, quella di "stimolare l'applicazione delle leggi vigenti... allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio artistico e ambientale del Paese"; e non sembra si possa negare che il ricorso al giudice sia mezzo proprio per assicurare l'applicazione delle leggi.

Questo circostanze pongono l'associazione Italia nostra in posizione
differenziata rispetto al comune cittadino, il
cuale non può vantare alcun titolo, fuor della
appartenenza alla comunità nazionale, ad agire
per la tutela di un interesse pubblico diffuso.

esempi di enti pubblici (ad es. l'ente nazionale per la protezione degli animali) che, avendo assunto a proprio fine la tutela di un
interesse pubblico diffuso, sono per ciò stesso
abilitati ad agire in giudizio in presenza di
atti o fatti che ledono quell'interesse.

Il dubbio sulla ammissibilità dell'azione di "Italia nostra" deriva dalla sua natura di associazione privata,
non soggetta ai controlli che son propri della
persona giuridica pubblica.

Senonchè, anche le associazioni riconosciute si debbono intedere comprese negli "enti morali ciuridici" di cui parla l'articolo 26 del T.U. n.1054 del 1924. E una volta ammpesso che un ente possa ricorrere per la tutela di un interesse pubblico coincidente con il fine per il quale l'ente stesso si è costituito, non si può ritenere che la natura privata dell'ente costituisca ostacolo alla legittimazione, giacchè la facoltà di richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti della puòblica amministrazione rientra nell'ambito dell'autonomia privata.

Pertanto si ritiene
che l'associazione ricorrente sia legittimata
a proporre il ricorren.

L'Inammissibilità del ricorso è stato, inoltre, dedotta anche sotto un altro profilo, per il carattere esecutivo dell'atto impugnato (approvazione del progetto della strada) rispetto alla precedente

deliberazione 18 luglio 1969, n. 1704, con la quale veniva assegnato l'incarico per la redazione del progetto, decidendo in tal modo la costruzione della strada.

L'eccezione investe la rilevanza che nell'ordine del procedimento deve essere assegnata ai due atti, dei quali è vero, invece, che il primo è meramente preparatorio del secondo, il quale ultimo è l'atto finale con ima il quale, dopo avere avuto sicura e completa visione dell'opera, ne viene decisa la realizzazione. L'eccezione deve essere, in conseguenza, respinta.

Si può quindi esaminare il merito del ricorso.

Questo esame va contenuto nei limiti della legittimità, non potendo trovare ingresso in questa sede le censure con le quali viene criticata sotto vari profili di arportunità, la deliberazione impugnata. E occorre anche aggiungere che si ravvisa ingiustificata la censura di sviamento, non essendo
affatto dimostrato che l'amministrazione provinciale sia stata ispirata dall'intento di
favorire interessi particolari.

Peraltro è ammissibile, per il suo contenuto di legittimità, la doglianza fondamentale del ricorso, con la quale viene dedotto il contrasto dell'opera progettata con il vigente piano urbanistico provinciale; e questa censura si ravvisa fondata e assorbentez, essendo idonea a determinare l'accoglimento del ricorso.

Nell'articolo 15 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale è stabilito che nell'area del parco naturale, risultante dalla planimetria, è vietata
ogni opera e impianto ed è consentita la viabilità stettamente necessaria alla funzione del
parco; e nella Relazione al piano urbanistico
provinciale vengono chiariti la ragione e il
valore dei vincoli che riguardano la zona del
lago di Tovel, stabiliti per il rispetto dell'ambiente naturale prezioso e della fauna
rara che vi abita.

Con la disposizione citata la Provincia ha posto un vincolo, al quale è soggetta essa stessa nella sua azione amministrativa. Ora, la strada approvata con la deliberazione impugnata eccede manifestamente

dai limiti imposti dalle disposizioni di attuazione. Basti rilevare che la strada, con la sua lunghezza (Km. 11,607), attraversa l'intero parco, si inserisce nella rete viaria circostante e ha una larghezza suffimiente a consentire il traffico veicolare nei due sensi.

Una tale opera non si

può considerare " strettamente negessaria alla funzione del parco", cioè richiesta dalle esigenze della sua conservazione e della sua manutenzione, ma avrebbe sicuramente l'effetto di introdurre un movimento turistico con autoveicoli nella zona, eludendo le cautele indicate come proprie al particolare ambiente nella relazione al piano urbanistico provinciale.

Pertanto il ricorso dev'essere

accolto.

Vi sono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall' Associazione "Italia nostra" avverso la deliberazione della Giunta provinciale di Trento riportata in epigrafe :

- annulla il provvedimento impugnato; fami salvi gli ulteriori provvedimenti dell'ammini-strazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio;
- ordina che la presente decisione venga eseguita dall'autorità amministrativa.

così deciso in Roma,
addì 3 novembre 1972, dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) riunito in Camera di Consiglio con l'intervento
dei Signori:

LUGO Andrea

CESAREO Palcido Consigliere

CAIANIELLO Vincenzo

PRANZETTI Antonio

VIVENZIO Renato

LO JACONO Andrea

VAIANO Paolo est.

Referendario

MARCIANO .

Segretario.

Lucy present Circulf xicixu

Provincia Autonoma di Crente

UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE

Comunicato per la stampa 15 aprile 1978

All'indomani dell'approvazione del bilancio di previsione 1978, una ulteriore attuazione di impegni nel settore dei parchi natura li è stata determinata per Tovel.

Su proposta dell'assessore ai parchi naturali e foreste,geom. Pollini, la Giunta,infatti, ha approvato tre perizie di spesa per un totale di 167 milioni, inerenti la realizzazione del parcheggio pubblico di servizio del lago di Tovel (in località Lavacel" a mezzo chilometro di distanza dal lago stesso), la costruzuine di un fabbricato destinato nella stessa zona ai servizi di parcheggio, e lavori di ordinaria manutenzione dell'immobile albergo ex Penasa presso il lago di Tovel, di proprietà della Provincia, sede dei servizi di controllo scientifico.

La vicenda di Tovel, come si ricorderà, aveva avuto momenti cal di la scorsa estate, quando la Giunta per ragioni di salvaguardia ambientale aveva chiuso il traffico motorizzato di accesso al lago. Si era determinata una forte reazione locale, seguita da iniziative di presenza del la Giunta, che attraverso il presidente Grigolli aveva annunciato l'intendimento di realizzare per la stagione turistica 1978 il parcheggio di Lavacel.

Tamponata la contingenza del luglio-agosto scorsi su un'area messa a disposizione del comune di Tuenno a circa 550 metri dal lago, saranno appaltati i lavori per il parcheggio e per un fabbricato di servizio. Si verrà in tal modo a risolvere alla radice il problema di difesa del lago nel Parco naturale.

Tredici anni di studi, di analisi, di controlli e di costanti azioni di tutela, hanno determinato misure di intervento che hanno agevolato il ritorno del fenomeno del "Glenodinium sanguineum".

Con il fenomeno dell'arrossamento, tornati massicciamente sulle sponde del lago anche i turisti e le loro vetture inquinanti, per non vanificare gli sforzi dei tecnici e per proteggere il rinascente fenomeno, la Giunta provinciale, il 19 luglio dello scorso anno emetteva un'ordinanza con la quale bloccava il traffico privato e turistico in località "Capriolo" vicino all'albergo Miralago, istituendo un servizio-navetta per i restanti sei chilometri che conducevano al lago.

Il fatto provocò reazioni da parte della popolazione locale, che aveva interpretato il divieto come intromissione della Provincia in cose di pertinenza del Comune di Tuenno.

La mediazione, condotta dal presidente della Giunta anche in un incontro con la popolazione a Tuenno, convinse gli amministratori ed i censiti, che bloccando il traffico e creando un ampio parcheggio in lo calità "Capriolo" - parcheggio che sarebbe stato realizzato dalla Provincia su suolo reso disponibile dal Comune di Tuenno - si sarebbero salvaguardati gli interessi ecologici del lago, e quelli turistici del la zona. L'appalto dei lavori è quindi da considerare prossimo.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE

Talia Nostra

- il sinet el stelmetur y el treally entres notemor mu iftulmi La sena ena ena encentar la la la comunicato stampa encent

SPERANZE PER TOVEL ?

not at the fitner form beyon it that I had

Riappare ogni tanto sulla stampa il nome del lago di Tovel: si parla della fognatura in funzione, della stazione per la raccolta di dati sulle acque, della speranza che il lago torni ad arrossare.

spengabili hanno proveido smil' Enterospe della collectiviti.

Su quali elementi si fondi questa atmosfera ottimista non è dato di capire. Poichè la realtà è tutt'altro che rosea ed induce più all'amarezza che alla speranza.

Anzitutto è questo il decimo anno consecutivo che il fenomeno dell'arrossamento non si presenta e questa constatazione è un preciso atto di accusa verso chi, a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo, avrebbe dovuto provvedere per tempo alla sua tutela e non vi ha provveduto.

L'unico intervento è stato la realizzazione della fognatura, alla quale peraltro non sono ancora collegate tutte le case. Con que
sto atto si è voluto confermare in maniera definitiva l'insediamen
to residenziale che, come Italia Nostra ha sempre sostenuto, e
che, come è stato ampiamente dimostrato, è la principale causa del
deterioramento del lago. Se vi fosse ancora bisogno di una conferma circa l'indirizzo che si è deciso di perseguire, ogni dubbio
verrebbe fugato dal fatto che il Comune di Tuenno sta procedendo a
vendere il terreno a coloro che vi avevano costruito abitazioni abusivamenteo a titolo precario, così sotto ogni aspetto, la situazione.

Nulla invece è stato fatto per porre rimedio alle altre fonti di inquinamento che minacciano il lago. Le automobili, ad esempio, continuano tranquillamente a circolare e a sostare dovunque. I par cheggi, che avrebbero dovuto essere realizzati a valle del bacino per impedire che i gas di scarico inquinassero le acque, sono rima sti lettera morta, nè è stata istituita alcuna sorveglianza.

Il piano paesistico per Tovel, redatto a cura dell'arch. Paolo Consiglio, che Italia Nostra aveva proposto alcuni anni fà, non è stato preso in alcuna considerazione.

Ancora una volta insomma i nostri amministratori hanno dimostra to quale interesse e quale cura portino ai beni naturali del Trentino, che oltre ad avere un inestimabile valore socio-culturale, rappresentano anche un l'insostituibile supporto del nostro turismo.

Infatti non dovrebbe essere difficile comprendere la grande differenza, e quindi la diversa capacità di attrazione, che passa tra il lago di Tovel " rosso " e il lago di Tovel così com'è ora: non più l'unico, ma uno dei tanti.

Ancora una volta l'interesse di pochi ed il disinteresse dei responsabili hanno prevalso sull'interesse della collettività.

Riappare ogni tanto sulla starpa il nome del lago di Tovel: si parla della rognatura in funzione, della stazione per la raccolta di dati susrteoM_ssistellib socissificati lago torni ad arrossare.

Su quali elementi si fondi questa atmosfera ottimista non : dato di capiro. Poiche la realtà è tutt'altro che rosea ed induce pia all'amarezza che alla speranza.

Ansitutto a questo il decimo anno consecutivo che il fenomeno dell'arrossamento non si presenta e questa constatazione è un preciso atto di accusa verso chi, a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo, avrebbe dovuto provvedere per tempo alla sua tutela e non vi ha provveduto.

L'unico intervento i stato la realizzazione della fognaturo, alla quale peraltro non sono ancora collegate tutte le case. Con que
sto atto si è voluto confermare in maniera derimitiva l'insediamen
to residenziale che, come Italia Nostra ha sempre sostenato, c
che, come è stato ampiamente dimostrato, è la principale causa del
deterioramento del lago. Se vi fosse ancora bisogno di una conferma circa l'indirizzo che si è deciso di perseguire, ogni dubbio
verrebbe fugato dal fatto che il Comune di Tuenno sta procedendo a
vendere il terreno a coloro che vi avevano costruito abitacioni abusivamenteova titolo precario, vesì sotto ogni aspetto, la situasione.

Wills invece è stato fatto per porre rimedio alle altre fonti di inquinamento che minacciano il lago. Le automobili, ad esempio, continuano tranquillamente a circolare e a sostare dovunque. I por cheggi, che avrebbero dovuto essere realizzati a vallo del bacino per impedire che i gas di scarico inquinassero le arque, sono rima sti lettera morta, ne e stata istituita alcuna sorvedilames.

Il piano paesistico per Povel, redatto a cura dell'arch. Pholo Consiglio, che Italia Mostra aveva proposto alcuni anni fi, non e stato preso in alcuna considerasione.

Ancora una volta insonma i mostri amministratori hanno dimostra to quale interesse e quale cura portino ai beni naturali del Trentino, che oltre ad avere un inestimabile valore socio-culturale, rappresentano anche un l'insostituibile supporto dei nostro turismo.

No of the major of A Alberta in the first and the State